

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Via CASIMIRO

72100 BRINDISI

Il sottoscritto IGNAZZI TEODORO, nato a Brindisi il 29/8/1927, assegnatario di appartamento con patto di futura vendita -12° lotto di Via Ennio,19- di cui al contratto sottoscritto in data 15/1/1957 - Repertorio n°1255 - Registrato a Brindisi il 30/1/1957 al n°1196 - Mod.I - Vol.109;

CONSIDERATO

- che sin dal 30/6/1980 fu avanzata domanda per la stipula del contratto definitivo di passaggio in proprietà in base al contratto;
- che dal 9/1/1982 l'appartamento è stato totalmente riscattato e che dal 1° Gennaio 1990 si è passato a gestione autonoma del condominio;
- che a causa dell'annosa questione relativa alla vendita allo I.A.C.P. del terreno su cui sorge il fabbricato, ancora di proprietà del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, non sono stati stipulati i contratti definitivi tra l'Istituto e gli assegnatari;
- che il Tribunale di Brindisi -Sezione I° Civile- nel 1987 con diverse sentenze ha trasferito (ex art.2932 CC) nella piena proprietà e disponibilità gli appartamenti agli assegnatari;

CHIEDE

a codesto Spett/le Istituto di essere autorizzato a locare il proprio appartamento considerando che la moglie, Lidia Giulivo Ignazzi, è affetta da **ARTRITE ACUTA REUMATICA** ed **ERNIA AL DISCO** che, oltre alle cure mediche, ha bisogno di vivere in un ambiente non umido e riscaldato.

Certo di ottenere l'autorizzazione richiesta, ringrazia e porge deferenti ossequi.

Brindisi, 12 settembre 1990.

Teodoro Ignazzi

Allegati fotocopie certificati sanitari

Dott. MICHELE BRUNO

Assistente Psichiatra

Dipartimento Salute Mentale - USL BR/6

Tel. (0831) 651251

Via G. Balsamo, 40 - Tel. 515899

BRINDISI

Via Carmine, 1 - Tel. 655555

S. Pietro Vernotico (BR)

Brindisi, 03.09.90

Si certifica che GIULIVO Lidia,
nata il 27.03.1933, è affetta da "cer
vico-dorso-lomboartrasi con discopa-
tie degenerative".

Pertanto, necessita di terapia
e non è, altresì, consigliabile la di-
mora in ambienti che possono aggravare
ulteriormente la suddetta patologia
quali ad esempio locali umidi, non ri-
scaldati ecc.

Si rilascia su richiesta di parte
per gli usi consentiti.

In fede



UNITA' SANITARIA LOCALE BR/4

OSPEDALE REGIONALE «A. DI SUMMA»

BRINDISI

DIVISIONE ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICA

Ser. Fisiokinesiterapia e Ried. Neuromotoria

IL PRIMARIO

Prof. Dott. V. Valerio

72100 BRINDISI

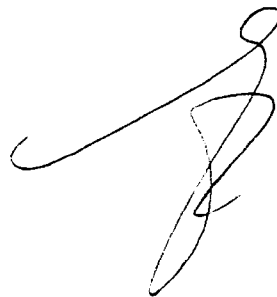
Telefono 2042 - Interno 265 - 267

27-4-88

Lumbago L. dx

Lombosciatalgia dx da
invertebrazione vertebrale

- Cicli di Trattamento (con
Aerobica lieve) e Massaggi
lombari; U.S.T. lungo la
linea dx (2-3 volte l'anno)
- Fango terapia.



CENTRO DIAGNOSTICO T.A.C. «S. CAMILLO» s. r. l.

Via Masaccio, 12 - 74100 TARANTO - Tel. (099) 412015/6/7

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA A SCANSIONE ULTRAVELOCE ANGIO - T. A. C.

Taranto, li' 18/04/88 Pag. 1

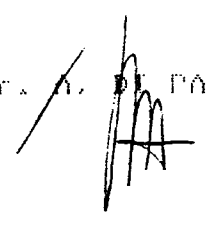
GIULIVO LIDIA 81131 U.S.S.L. BRINDISI/04

TAC VERTEBRALE

SPAZI ESAMINATI: DA L2 A S1

Canale vertebrale con regolare ampiezza.
Artrosi delle faccette articolari intervertebrali.
Bulging del disco tra L2-L3, che presenta anche qualche piccolo iniziale fenomeno di degenerazione vacuolare e pro-
trude verso il recesso laterale di sinistra; piccola area di degenerazione vacuolare si riconosce anche nella parte di disco protrusa.
Regolare il disco tra L3-L4.
Lievissimo bulging del disco tra L4-L5.
Bulging del disco tra L5-S1, con grossolani fenomeni di degenerazione vacuolare nel proprio contesto.
Non evidenti segni di ernie o protrusioni discali.

Dr. A. DI PALMA



IL MEDICO SPECIALISTA ESAMINATORE

UNITÀ SANITARIA LOCALE BR/4
OSPEDALE REGIONALE «A. DI SUMMA»
BRINDISI

BRINDISI 1/4/1988

Servizio di Radiodiagnostica

IL PRIMARIO
Dr. MICHELE MUSAIO

S A U B

GIULIVO LIDIA

RX: RACHIDE IN TUTTO

RACHIDE CERVICALE: appiannamento della
lordosi cervicale; cervico-unco-artrosi
con discopatie degenerative C3-C4; C4-C5;
C5-C6 e C6-C7.

RACHIDE DORSO-LOMBARE: rachide in asse.
Alterazioni da spondilartrosi diffuse
ai metameri in esame.

Apparente spondilolistesi della L3 sulla L2,
con riduzione in ampiezza dello spazio interso-
matico relativo e presenza di osteofita angolare
in corrispondenza della L2 ad estrinsecazione
posteriore.

Nettamente ridotto in ampiezza anche lo spazio
intersomatico L5-S1.

Mineralizzazione normale.

Opportuno completamento con TAC della zona di
passaggio L2-L3.

L'ESAMINATORE

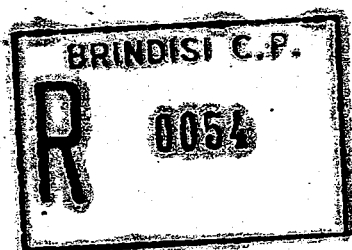
Dr. Boccuni

TELEFONARE SABATO 8/4 ore 9 Dr. Antonucci

Prot. n. 1863

Brindisi 9 MAR. 1987

RACCOMANDATA



IGNAZZI TEODORO

VIA ENNIO

6

72100 BRINDISI

2269



OGGETTO: MOROSITA' PER CANONI DI FITTI E SERVIZI -.

Dagli elaborati contabili risulta una sua esposizione debitoria alla data del 31 Dicembre 1985, per canoni di locazione e servizi, pari a L. 130.398=

Si invita pertanto la S.V. ad effettuare il versamento della somma sopra indicata sul C/C postale n. 10467728 intestato a ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - 72100 BRINDISI ALLOGGI ERARIALI ED ALTRI entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, significando che, in caso di inottemperanza la pratica sara' trasmessa al competente Servizio A.A. Legale di questo Istituto per il recupero coattivo.

La S.V., qualora abbia provveduto ad eseguire, dopo il 31 Dicembre 1985, versamenti che abbiano modificato la citata esposizione debitoria o qualora riscontri discordanza tra essa e la documentazione in suo possesso, e' invitata a favorire presso gli Uffici di questo I.A.C.P., Servizio Amministrazione - Settore Contabilita' Fitti, nei giorni di martedi, giovedi e venerdi, dalle ore 10 alle ore 12, munita delle ricevute dei versamenti effettuati negli ultimi anni.

Infine la S.V. e' invitata ad apporre nel bollettino di C/C postale, con il quale verra' effettuato il versamento della somma relativa alla esposizione debitoria, la seguente codifica : 1120101200510

Commissario Straordinario

Dott. Ing. Erminio Elia

E' stato chiesto che l'importo relativo all'esposizione debitoria sia versato nel C/C postale n. 10467728
29/3/87

Codice
112010120051**Nominativo**
0 IGNAZZI TEODORO**Città**
BRINDISI**Indirizzo**
VIA ENNIO**N. Sc. Int.**
6**ANAGRAFICA UTENTE:** 112010120051/0

Nome: IGNAZZI TEODORO
Indirizzo: VIA ENNIO 6
Cap - Città: 72100 - BRINDISI
Telefono:
In Locazione: DAL
AL
Data Contratto:
Deceduto:
Nota: CASE POPOLARI A RISCATTO
Cong. Acqua:
Estratto Conto: N

Provvedimento

N° Del

Stampa richiesta da: iacp del: 22/09/2010 13.25.18

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

REG. GENERALE <u>N. 668 D/2011</u>	DATA 04.08.2011	REG. RESP. SETTORE <u>N. 82/2011</u>
---------------------------------------	--------------------	---

OGGETTO: Eredi di Ignazzi Teodoro originario assegnatario di un alloggio in locazione con patto di futura vendita ubicato nel Comune di Brindisi alla via Ennio, 18 scala A int. 2 – Ottemperanza a quanto previsto dal D. L. 8/5/1947 n. 139, integrato con i D.L. 22/12/1947 n.1600; 17/4/1948 n.1029 e Legge 2/7/1949, n. 408
- Stipula del relativo atto di compravendita.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stata curata dal Rag. Francesco Crusi
Brindisi, lì 28.07. 2011

L' ISTRUTTORE
Rag. Francesco Crusi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Crusi

L'anno Duemilaundici, il giorno Quattro del mese di Agosto nel proprio Ufficio;

Il Dirigente :

Premesso:

- Che con atto deliberativo del C.S. n. 11145 del 29/5/2003, i cui contenuti sono nel presente da intendere trascritti e con il quale veniva, fra l'altro, statuito di "Autorizzare", come di fatto autorizza, il Legale rappresentante dell'IACP, o in Sua assenza il sostituto, ad intervenire nella stipula di tutti i contratti di alienazione che verranno perfezionati tra l'IACP e gli assegnatari di alloggi ERP o loro legittimi eredi.

- Vista la richiesta di trasferimento in proprietà, in atti, trasmessa a questo IACP dai legittimi eredi di Ignazzi Teodoro per l'alloggio ERP sito a Brindisi alla via Ennio, 18 scala A int. 2;
- Visto il contratto preliminare di affitto con patto di futura vendita con relativa documentazione;
- Visto l'art. 6 del citato contratto che stabilisce: << L' Istiuto, in conformità alla disposizioni del D.L. 8/5/1947 n. 139, integrato con i D.L. 22/12/1947 n. 1600; 17.4.1948 n. 1029; e Legge 2 Luglio 1949, n. 408, si obbliga a sua volta, nel caso in cui per tutta la durata della locazione (25 anni)----- l'affittuario abbia pagato regolarmente il canone mensile come sopra stabilito e osservati tutti gli altri obblighi imposti dal presente contratto, a procedere alla scadenza del termine della locazione stessa e a favore dell'affittuario stesso, alla stipulazione dell'atto di vendita dell'alloggio di cui al presente contratto, senza ulteriori oneri a di lui carico, tranne le spese dello strumento di compravendita >>;-----
- Ricontrata la regolarità dei versamenti dei canoni di locazione e oneri vari; -----
- Vista l' "autorizzazione" alla locazione rilasciata da questo IACP in data 17/10/1990 prot. n. 7193;
- Letto il dispositivo della Sentenza n. 758/87, in atti, emessa dal Tribunale Civile di Brindisi sulla fattispecie analoga;-----
- Ritenuto, per mere motivazioni connesse all' "autotutela" dover procedere alla vendita----- dell'alloggio in questione anche in presenza di procedure amministrative al momento non----- facilmente individuabili nella loro definizione, in considerazione che sia gli indirizzi giurisprudenziali che le leggi vigenti al momento inducono il miglior favore nei confronti dell'assegnatario che ha già versato, peraltro da lungotempo, le quote di canoni ai fini del riscatto e quindi tali da poter assorbire condizioni non sostanziali inserite nel contratto;-----
- L'alloggio in questione è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla partita n. 8531; al fg. 53; p.lla 388; sub. 2; Cat. A/4; cl. 2; vani 5; R.C. € 296,96=
- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di prendere atto così come prende atto delle motivazioni espresse nella premessa del presente atto che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di "Autorizzare", come di fatto autorizza l'alienazione in **proprietà superficiaria**, dell'alloggio assegnato originariamente in locazione a Ignazzi Teodoro, a norma del D.L.----- 8/5/1947 n. 399; integrato con i decreti legislativi 22/12/1948, n. 1600; 17/4/1948, n. 1029, e legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei legittimi eredi; -----
- L'alloggio è censito nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla partita n. 8531; al fg. 53; p.lla 388; sub. 2; Cat. A/4; cl. 2; vani 5; R.C. € 296,96= . -----

La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale e gli estremi della stessa sono inclusi nell'elenco affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dove vi rimarranno per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente e Direttore Generale
(Dott. Ing. Mario Quarta)

-3687270330-

Rag. Crusi

Quarta
Kleuse
E

Studio Legale "Giuseppe Lucarini"

72100 Brindisi - Corso Roma 26 - Tel. 0831521569 - 0831521943 - Fax 0831521943

e-mail: studio.lucarini@email.it

Avv. Giuliano Lucarini

Avv. Gaia Lucarini

Avv. Giovanni Lagamba

Brindisi li 18.07.2010

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	8633
Data	02 AGO 2010

Spett.le
I.A.C.P.
Direttore Generale
Dr. Ing. Mario Quarta
Via Casimiro n. 7
72100 Brindisi

p.c. Rag. Francesco Crusi
Responsabile Amministrativo
Via Casimiro n. 7
72100 Brindisi

Racc. a.r.

Oggetto: richiesta di trasferimento della proprietà dell'immobile in Brindisi alla via Ennio n. 18 (n. 2/A).

La presente in nome e per conto dei sigg.ri Giulivo Lidia, Ignazzi Daniela Maria, Ignazzi Anna Maria, Ignazzi Alessandra, Ignazzi Maria, Ignazzi Paola: tutti nella qualità di eredi di Ignazzi Teodoro, deceduto in Brindisi il 29.9.2006, per chiederVi, in forza dell'art. 6 del contratto preliminare di affitto con patto di futura vendita del 15.1.1957, il trasferimento della proprietà dell'alloggio emarginato, il cui diritto il loro dante causa ha maturato sino dal 1983, avendo adempiuto puntualmente al pagamento dei canoni mensili di fitto ed a tutti gli altri obblighi contrattuali a suo carico.

I predetti sigg.ri Giulivo - Ignazzi, nel comunicare che il notaio che dovrà redigere l'atto di compravendita è il dr. Alberto Petrachi, con studio in Brindisi alla via Masaniello n. 11, restano in attesa di concordare con Voi, tramite il sottoscritto avvocato, la data del rogito.

Si allega la copia del contratto preliminare di affitto con patto di futura vendita dell'alloggio.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Lagamba

Giovanni Lagamba

In data 8/8/2011

reg. no. con prot. 6221
mod. det. n. 6684/2011 e
relativo al contratto di compravendita
p. u.c. seg. v.
avv. Francesco Crusi

Avv. Giuliano Lucarini
Avv. Gaia Lucarini
Avv. Giovanni Lagamba

Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 (in Gazz. Uff., 5 agosto, n. 180). - Disposizioni integrative dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie (1) (2).

(1) Decreto ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22.

(2) Decreto abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Articolo 2

Art. 2.

[Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione degli alloggi costruiti con patto di futura vendita debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme con il piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto. I detti canoni sono determinati tenendo conto dell'ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo dello Stato, e di una quota per il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.

Le locazioni sono accordate a tutti coloro che ne facciano richiesta e dimostrino di avervi titoli in base alle disposizioni contenute nel R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, dal D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, e nel presente decreto, nell'ordine di precedenza determinato dalla priorità della domanda.

Sono vietate la permuta del turno di prenotazione e qualsiasi cessione dell'alloggio assegnato con patto di futura vendita e di riscatto.

All'uopo gli enti locatori sono tenuti ad iscrivere in unico elenco tutte le domande che ad essi pervengono secondo l'ordine di arrivo, ed a comunicare ai richiedenti il numero progressivo col quale ciascuna domanda viene iscritta nel

detto elenco.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 (in Gazz. Uff., 5 agosto, n. 180). - Disposizioni integrative dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie (1) (2).

(1) Decreto ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22.

(2) Decreto abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Articolo 3

Art. 3.

[Il trasferimento di proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo si effettua col contratto di compravendita allo scadere della locazione, la cui durata non può eccedere i venticinque anni. Il locatario dopo trascorsi dieci anni dall'inizio della locazione può richiedere il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio d'interesse del mutuo vigente.

Sono applicabili ai rapporti tra enti, costruttori e locatari ed a quelli con gli enti finanziatori le disposizioni degli artt. 42 e 43 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Case

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

REG. GENERALE N. <u>D/2011</u>	DATA	REG. RESP. SETTORE N. <u> </u> / 2011
-----------------------------------	------	---

OGGETTO: Eredi di Ignazzi Teodoro originario assegnatario di un alloggio in locazione con patto di futura vendita ubicato nel Comune di Brindisi alla via Ennio, 18 scala A int. 2 – Ottemperanza a quanto previsto dal D. L. 8/5/1947 n. 139, integrato con i D.L. 22/12/1947 n.1600; 17/4/1948 n.1029 e Legge 2/7/1949, n. 408 - Stipula del relativo atto di compravendita.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stata curata dal Rag. Francesco Crusi
Brindisi, li 28.07. 2011

L' ISTRUTTORE
Rag. Francesco Crusi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Crusi

L'anno Duemilaundici, il giorno del mese di nel proprio Ufficio;

Il Dirigente :

Premesso:

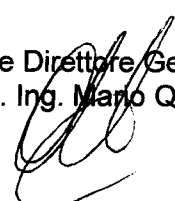
- Che con atto deliberativo del C.S. n. 11145 del 29/5/2003, i cui contenuti sono nel presente da intendere trascritti e con il quale veniva, fra l'altro, statuito di "Autorizzare", come di fatto autorizza, il Legale rappresentante dell'IACP, o in Sua assenza il sostituto, ad intervenire nella stipula di tutti i contratti di alienazione che verranno perfezionati tra l'IACP e gli assegnatari di alloggi ERP o loro legittimi eredi.

- Vista la richiesta di trasferimento in proprietà, in atti, trasmessa a questo IACP dai legittimi eredi di Ignazzi Teodoro per l'alloggio ERP sito a Brindisi alla via Ennio, 18 scala A int. 2;
- Visto il contratto preliminare di affitto con patto di futura vendita con relativa documentazione;
- Visto l'art. 6 del citato contratto che stabilisce: << L' Istiuto, in conformità alla disposizioni del D.L. 8/5/1947 n. 139, integrato con i D.L. 22/12/1947 n. 1600; 17.4.1948 n. 1029; e Legge 2 Luglio 1949, n. 408, si obbliga a sua volta, nel caso in cui per tutta la durata della locazione (25 anni)----- l'affittuario abbia pagato regolarmente il canone mensile come sopra stabilito e osservati tutti gli altri obblighi imposti dal presente contratto, a procedere alla scadenza del termine della locazione stessa e a favore dell'affittuario stesso, alla stipulazione dell'atto di vendita dell'alloggio di cui al presente contratto, senza ulteriori oneri a di lui carico, tranne le spese dello strumento di compravendita >>;-----
- Ricontrata la regolarità dei versamenti dei canoni di locazione e oneri vari;
- Vista l' "autorizzazione" alla locazione rilasciata da questo IACP in data 17/10/1990 prot. n. 7193;
- Letto il dispositivo della Sentenza n. 758/87, in atti, emessa dal Tribunale Civile di Brindisi sulla fattispecie analoga;-----
- L'alloggio in questione è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla partita n. 8531; al fg. 53; p.lla 388; sub. 2; Cat. A/4; cl. 2; vani 5; R.C. € 296,96=
- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di prendere atto così come prende atto delle motivazioni espresse nella premessa del presente atto che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
 - 2) Di "Autorizzare", come di fatto autorizza l'alienazione in **proprietà superficiaria**, dell'alloggio assegnato originariamente in locazione a Ignazzi Teodoro, a norma del D.L.----- 8/5/1947 n. 399; integrato con i decreti legislativi 22/12/1948, n. 1600; 17/4/1948, n. 1029, e legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei legittimi eredi; -----
 - L'alloggio è censito nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla partita n. 8531; al fg. 53; p.lla 388; sub. 2; Cat. A/4; cl. 2; vani 5; R.C. € 296,96= .
- La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale e gli estremi della stessa sono inclusi nell'elenco affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dove vi rimarranno per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente e Direttore Generale
(Dott. Ing. Mario Quarta)



~~Contro~~ ~~Star~~

- Arresto, per meo intervento ^{comune} ~~comuni~~
alla "entrate" dove procedo
alla vendita dell' alloggio in questione

anch'io per me di procedere con me
supervox, ^{al momento} non felice individuati
nelle loro informazioni, in considerazione
che se ~~la~~ ~~proprietà~~ ~~gli~~ ~~stati~~
l'indirizzo ^{durante} ~~proprietà~~ che le legge
negli al momento indicano il
negli per me confronti dell'argomento
che che più verosimile, perché da
lungo tempo, le foto che erano
si per il realtà, e per tale
che poter essere evidente non
contenuto a seguito al ~~momento~~
~~albo~~ nel contido

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA Locazione, cessione, permuta, alienazioni

LS 22 dicembre 1947 n. 1600 D.LG.C.P.S.

LS 17 aprile 1948 n. 1029 D.LG.

Il conduttore di un alloggio di edilizia economica e popolare costruito da enti non lucrativi ai sensi della legislazione postbellica (d.l.C.p.S. n. 1600 del 1947) è titolare di un rapporto di locazione con patto di futura vendita perfettamente valido ed efficace pur in pendenza dell'approvazione ministeriale dello schema di contratto e del piano finanziario (nella specie tardivamente intervenuta solo in corso di causa) e pertanto può chiedere l'adempimento in forma specifica nei confronti dell'ente locatore dell'obbligo di vendere, una volta che abbia versato le quote di canone sufficienti per il riscatto.

Cassazione civile, sez. II, 02/08/1984, n. 4598

Inail c. Capossela e altro

Giur. it. 1985, I, 1, 780.

Riv. giur. edilizia 1985, I, 261.

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 30/06/2011

Data: 30/06/2011 - Ora: 11.05.57
 Visura n.: BR0120211 Pag: 1
 Fine

Dati della richiesta	Comune di BRINDISI (Codice: B180) Provincia di BRINDISI Foglio: 53 Particella: 388
Catasto Fabbricati	Dati relativi all'immobile selezionato

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita
1	Urbana	53	388	2	1	Zona	A/4	2	5 vani	Euro 296,96 L. 575.000	Impianto meccanografico del 30/06/1987
Indirizzo											
Piano: PT:											
Notifica											
Partita								8531	Mod.58		

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DEMANIO DELLO STATO - CARCERE GIUDIZIARIO			(1) Proprietà per l'area
2	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI con sede in BRINDISI		00061820742*	(1) Proprietà PROPRIETARIO PER IL FABBRICATO
DATI DERIVANTI DA		Impianto meccanografico del 30/06/1987		

Rilasciata da: Ufficio Provinciale di BRINDISI Richiedente: QUARTA

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 158/87

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 297/84 Reg. Gen.

Il Tribunale Civile di Brindisi - Prima Sezione

N. 8172 Cronolog.

composto dai seguenti Magistrati che esercitano (S)

N. 1551 Rep.

Dr. Valerio TERRAGNO Presidente

Redatta scheda ISTAT

Dr. Giovanni DE GIORGIO Giudice

il 25 NOV. 1987

Dr. Rosanna CASABURI Giudice

Ch'è emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2970/84 del R.G.

OGGETTO: Esecuzione

passata in decisione all'udienza collegiale del

specifico dell'ob-

Ottobre 1987, vertente in

bligo di trasferi-

in favore del defunto sig. P. A. e di

BRUNO Palma e PECCARISI Silvana, quali

eredi ed aventi causa del defunto Peccarisi Pa-

rappresentate e difese dall'Avv. to Giuseppe

Donativi - giusta mandato a margine dell'atto di

citazione.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI BRINDISI, in

persona del Presidente legale rappresentante pro-

tempore

CONVENUTO CONTUMACE

Il Procuratore delle attrici concludeva riportan-

dosi a quelle contenute nell'atto di citazione da

intendersi qui per integralmente riprodotte e tra-

l. avv.
25 NOV. 1987

SENTENZA N. 123/57

scritte.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 123/57

1) Dichiarare esse istanti unici eredi ed aventi

N. 123/57

causa del defunto sig. Peccarisi Paolo; e

N. 123/57

2) Dichiarare che il defunto Peccarisi Paolo, e quin-

N. 123/57

di esse istanti, dopo la morte del defunto sig. Pecca-

N. 123/57

risi Paolo, hanno adempiuto a tutti gli obblighi deri-

vanti dal contratto preliminare di affitto con patto

di futura vendita dell'alloggio stipulato con l'IACP

in data 15/1/1957; A N N E T T O

OGGETTO: Esecuzione

3) Dichiarare che si sono verificate tutte le condi-

specifiche dell'ob-

zioni previste in detto atto al fine di procedere al-

plano di trasferi-

mento

la vendita dell'alloggio da parte dell'I.A.C.P. in

favore del defunto sig. Peccarisi Paolo e, quindi, di

esse istanti quali unici eredi ed aventi causa del

sig. Peccarisi Paolo; e

4) Condannare l'IACP alla esecuzione specifica del-

l'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in

Brindisi alla Via Ennio indicato col n. 6/4, costitui-

to da n. 3 vani oltre servizi in favore delle istan-

ti, quali unici eredi ed aventi causa del defunto

Peccarisi Paolo e, comunque, voglia emettere sentenza

che produca gli effetti del contratto di trasferimen-

to dell'immobile non concluso per inadempimento del-

l'IACP.

5) Condannare l'IACP al pagamento delle spese, dirit-

ti ed onorari tutti del presente giudizio, oltre IVA come per legge, e tutte le spese di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22.10.84 tale Bruno Palma e Peccarisi Silvana eredi di Peccarisi ^{Paolo}, premesso che con contratto preliminare di

affitto con patto di futura vendita stipulato in Brindisi il

15.1.57 reg.to il 30.1.57 n. 1200 tra il dante causa dell'istante e

l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi

si conveniva quanto segue:

a) l'I.A.C.P. concedeva in locazione al Peccarisi una casa

di abitazione sita in Brindisi alla Via Ennio, indicata con il

n. 6/A costituita da n. 3 vani, oltre i servizi, per la dura-

ta di anni 25;

b) si ^{prevedeva} ~~precedeva~~, tra le altre condizioni, che, nel caso

avesse regolarmente corrisposto il canone mensile per tutta la

durata della locazione, allo spirare del termine di 25 anni,

l'I.A.C.P. avrebbe provveduto a stipulare atto definitivo di

vendita dell'alloggio in favore dell'istante senza ulteriori

oneri a suo carico tranne, naturalmente, il costo dell'atto

pubblico di compravendita e gli accessori; che sebbene fosse

ro trascorsi più di tre anni dallo spirare del termine venti-

cinquennale e l'istante avesse adempiuto a tutte le formali

tà previste lo I.A.C.P., sebbene più volte sollecitato, anche

a mezzo legale, si era sempre rifiutato di provvedere alla sti-

pula ed al trasferimento dell'immobile e che era di sommo inte-

-03 A7
resse dell'attore ottenere il trasferimento dell'abitazione a

suo nome in pieno adempimento a quanto previsto nel contrat-

to preliminare de quo, citava l'Istituto Autonomo per le case

popolari della provincia di Brindisi in persona del legale rap-

presentante, il presidente pro-tempore, a comparire avanti al

competente Tribunale di Brindisi per l'udienza del 22.11.84

con l'invito a costituirsi per detta udienza nelle forme di

legge e con l'espresso avvertimento della declaratoria di con-

tumacia in caso di mancata costituzione per ivi sentir così giu-

dicare in accoglimento della domanda di cui in premessa:

1) Peccarisi Paolo, ha adempiuto a tutti gli oneri derivanti

dal contratto preliminare di affitto con patto di futura vendi-

ta dell'alloggio stipulato con l'I.A.C.P. il 15.1.57.

2) Per l'effetto condannare l'I.A.C.P. all'esecuzione specifica

dell'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in Brindisi

Via Ennio, indicato con il n. 6/A costituito da n.3 vani ed

accessori in favore degli attori Bruni e Peccarisi, comunque emettere

sentenza costitutiva di effetti del contratto di trasferimento

dell'immobile non concluso per colpa dell'I.A.C.P. convenuto.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari difensivi.

All'udienza di I° comparizione l'Ente convenuto non si cos-

tuiva, per cui, attesa la regolarità della notifica lo stesso

veniva dichiarato contumace.

Depositato i documenti a sostegno della domanda e precisa

le conclusioni la causa veniva, all'udienza collegiale del 17

11.86, riservata a sentenza.

Il Tribunale con ordinanza dell'1.12.86 rimetteva la causa sul ruolo istruttorio ritenuta necessaria la produzione di ulteriore documentazione in ordine all'regolare adempimento da parte dell'attore di tutti gli oneri ed obblighi previsti dal contratto preliminare de quo.

All'udienza del 25.2.87 parte attrice adempiva a quanto richiesto dal Tribunale per cui la causa, precisate le conclusioni veniva, all'udienza collegiale del 5.10.87, definitivamente riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio osserva che la domanda attrice appare ben fondata in fatto ed in diritto per cui merita pieno accoglimento.

E valga il vero! Con il contratto di affitto (o locazione) con patto di futura vendita posto in essere fra il ~~dante causa~~ delle attrici

e lo IACP di Brindisi, le parti stesse espressero infatti volontà adeguata a dar vita ad un vero e proprio contratto preliminare di vendita del bene immobile de quo sottoposto soltanto

alla condizione dell'esatto adempimento da parte dell'attore, di tutto quanto previsto in detto contratto e più precisamente

il puntuale pagamento del canone per la durata di 25 anni, il

mantenimento dell'alloggio in buono stato abitativo, la sussistenza delle condizioni soggettive etc; una volta che l'attore

abbia dimostrato, così come in effetti è avvenuto con la produzione della copiosa documentazione in atti, d'aver adempiuto a

tutto quanto impostogli sorge l'obbligo dell'Ente convenuto di procedere alla vendita con atto notarile del bene immobile in premessa trasferendolo nella piena ed illimitata proprietà dell'istante. A tanto lo IACP non ha inteso provvedere sebbene ormai dal verificarsi delle condizioni provate e concordate siano trascorsi ben oltre 5 anni nè ha fornito spiegazioni o motivazioni tali da far comprendere tale suo omonimo comportamento. Anzi la sua contumacia fa presumere che alle giuste istanze attrici non aveva nulla da eccepire o ribattere.

Le circostanze sopra descritte si inquadrano perfettamente nella fattispecie di cui all'art. 2932 cc (primo e secondo comma) atteso che una parte ben può rivolgersi al Giudice per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso per inadempienza dell'altro contraente e ciò sempre che dimostri d'aver perfettamente adempiuto o effettuato la propria prestazione o ne abbia fatto offerta nei modi di legge. Tale normativa ben può applicarsi anche nel caso in cui all'adempimento specifico debba essere condannato un Ente pubblico (l'IACP) atteso che con la stipula del preliminare la P.A. ha già espresso compiutamente la sua volontà, con tutte le caratteristiche dell'iter amministrativo occorrente per tale formulazione, per cui l'esecuzione del contratto stesso, al verificarsi della condizione espressamente provata dalle parti stesse, è da considerarsi come atto dovuto che non necessita più di particolari autorizzazioni o manifestazioni di volontà intese come potere discre-

zionale dell'Ente o della P.A. a voler o poter determinare in maniera difforme.

Tali principi già altre volte affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, sono stati definitivamente sanciti e fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5838 del 7.10.83 che espressamente hanno stabilito che è senz'altro ammissibile una sentenza che dia esecuzione specifica all'obbligo di concludere un contratto a norma dell'art. 2932 cc nei confronti della P.A., trattandosi di un provvedimento esecutivo non diretto ad imporre in "facere" alla P.A., ma ad ottenere direttamente la volontà della legge in relazione all'accertamento dell'inadempienza del soggetto obbligato alla prestazione del consenso".

Ne consegue che il Tribunale ben può ex art. 2932, trasferire l'immobile di cui in premessa nella piena proprietà dell'attore ^{atteso che il loro dante causa} Bruno Palma e Pecarisi Silvanaz ~~attesa~~ perfettamente adempiuto a tutte

le condizioni e precisazioni previste e concordate nel contratto preliminare stipulato inter partes.

Logicamente sono a carico delle ^{attrici} compratrici tutte le spese di registrazione ed altro occorrenti per tale atto pubblico di trasferimento.

Le spese di causa seguono la soccombenza atteso che parte attrice è stata costretta a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento di un suo diritto così come derivogli dal contratto preliminare liberamente stipulato fra

le parti e ciò dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri previsti e posti a suo carico.

P. T. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22.10.84 da Bruni Palma e Peccarisi ^{Silvana} nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi in persona del legale rappresentante il Presidente pro-tempore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Dichiarare che il contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato il 15.1.57 fra Peccarisi Paolo dante causa delle attrici e lo

I.A.C.P. convenuto e relativo all'immobile sito in Brindisi Via Ennio contrassegnato con il n. 6/A composto da n. 3 vani ed accessori, ha forma di contratto preliminare di compravendita fra le parti sottoposto a condizione dell'esatto adempimento da parte del dante causa delle attrici di tutti gli oneri in detto contratto provati ed accettati.

2) Dichiarare che Il Peccarisi Paolo ha adempiuto a tali oneri e che lo I.A.C.P. non ha provveduto al trasferimento del bene di quo alla scadenza contrattuale espressamente prevista in detto preliminare.

3) Per l'effetto trasferisce (ex art. 2932 cc), l'immobile sito in Brindisi Via Ennio contraddistinto con il n. 6/A, composto da vani 3 ed accessori, costruito e di pertinenza dello I.A.C.P. di Brindisi, nella piena proprietà e disponibilità del signor

uguali
Palmae Peccarisi Silvana in parti / con pedissequo ordine al Conservatore
dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le dovute tra-
scrizioni in forma della presente sentenza e cono esonero di ogni
sua responsabilità a riguardo previo pagamento da parte degli
acquirenti , di tutte le spese di registrazione ed oneri accesso
ri, così come dovuti per legge.

4) Condanna l'I.A.C.P. di Brindisi in persona del legale rappre-
sentante il Presidente pro-tempore al pagamento in favore dello
attore delle spese di causa, spese che si liquidano in comples-
sive f.1.200.000 di cui f.300.000 per esborsi e diritti e f.
900.000 per onorari difensivi oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Brindisi il 15.10.87 nella camera di consiglio
della I° sez.civile del Tribunale.

Il Giudice est.

Il Presidente

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
(Giuseppe Colella)

1. DON. - 0017

ALL. - Reg. 1031

% Fbt - P. Reg. 1031

% Fbt - F. Reg. 1041

% T.ni - P. Reg. 1051

% T.ni - F. Reg. 1051

% Reg. 1091

% Ip. 6491

% Ip. 6491

% Cat. 7371

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 25 NOV. 1987

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

(G. COLELLA)

VISTO

INVIM 9601

INVIM 9601

24 FEB. 1988

TS 9641

IL RISCOTTORE TOTALE L.

(Giuseppe NICOLI)

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte lire

159.500

Reg.to

al N.

971

Mod.

3 FEB. 1988

IL CASSIERE

(Giannetta) (Giuseppe)

IL DIRETTORE

(Giulia MANIACI) (CAMPAL)



TRIBUNALE DI BRINDISI

N° 2970/84 R.G. Sezione I° Civile N. 58/87 Sentenza

AVVISO DI DEPOSITO DI SENTENZA CIVILE

Il Direttore di Sezione del suddetto Ufficio

A V V I S A

1 Sigg:

- 1) Avvv. Donativi Giuseppe Proc. di Bruno Palma+1
- 2) Avv. Proc. di Istituto Autonomo Case popolari BR.
- 3) Avv. Proc. di
- 4) Avv. Proc. di
- 5) Avv. Proc. di

che il giorno 25 NOV. 1987 è stata depositata in questa Cancelleria la sentenza pronunciata da questo Tribunale il 15.10.87 nella causa civile fra le parti sopra indicate, con invito a pagare al locale Ufficio del Registro entro 20 giorni le tasse di bollo e di registro dovute sulla sentenza stessa a norma di legge.

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22.10.84 da Bruno Palma e Peccarisi Silvana nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi in persona del legale rappresentante il Presidente pro tempore, ogni ~~istanza~~ contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare che il contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato il 15.1.57 fra Peccarisi Paolo dante causa delle attrici e lo IACP convenuto e relativo allo immobile sito in Brindisi Via Ennio contrassegnato con il n.6/A composto da n.3 vani ed accessori, ha forma di contratto preliminare di compravendita fra le parti sottoposto a condizione dell'esatto adempimento da parte del dante causa delle attrici di tutti gli oneri in detto contratto previsti ed accettati.
- 2) Dichiarare che il Peccarisi Paolo ha adempiuto a tali oneri e che lo IACP non ha provveduto al trasferimento del bene de quo alla scadenza contrattuale espressamente prevista in detto preliminare.
- 3) Per l'effetto trasferisce (ex art. 2939 cc), l'immobile sito in Brindisi Via Ennio contraddistinto con il n.6/A, composto da vani 3 ed accessori, costruito e di pertinenza dello IACP di Brindisi, nella piena propria disponibilità del sig. Bruno Palma e Peccarisi Silvana in parti uguali con pedissequo ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Brindisi di eseguire le dovute trascrizioni in forma della presente sentenza e con esonero di ogni sua responsabilità a riguardo previo pagamento da parte degli acquirenti di tutte le spese di registrazione ed oneri accessori, così come dovuti per legge.
- 4) Condanna l'IACP di Brindisi in persona del legale rappresentante il Presidente pro tempore al pagamento in favore dell'attore delle spese di causa,; spese che si liquidano in complessive f.1.200.000 di cui f.300.000 per esborsi e diritti e f.900.000 per onorari difensivi oltre IVA e CPA come per legge.

Si invita ad effettuare congruo deposito per consentire alla Cancelleria di trascrivere la sentenza che precede fornendo, nel contempo, i dati anagrafici delle parti nonchè il numero di codice fiscale delle stesse.

Brindisi 25/11/87



IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
(Giuseppe Colella)

GC

UFFICIO UNICO NOTIFICHE TRIBUNALE DI BRINDISI

L'anno 1987 il giorno _____ del mese di **7 DIC. 1987**

in Brindisi

sulla istanza come in atti

Io sottoscritto Alut. Ufficiale Giudiziario addetto allo
Ufficio su indicato, ove risiede;

per ogni effetto di Legge, certifico di avere notificato
l'atto che precede a **A MANI SUE PROPRIE**



26.11.1984 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari in persona
del suo Presidente -legale rappresentante pro-tempore,corr. in
Brindisi per ivi sentir giudicare come appresso:

- 1) Dichiarare esse istanti uniche eredi ed aventi causa del
defunto Peccarisi Paolo;
- 2) Dichiarare che il defunto Peccarisi Paolo, e quindi esse
istanti,dopo la morte del defunto sig.Peccarisi Paolo, hanno
adempito a tutti gli obblighi derivanti dal contratto
preliminare di affitto con patto di futura vendita
dell'alloggio stipulato con l'I.A.C.P. in data 15.1.1957;
- 3) Dichiarare che si sono verificate tutte le condizioni
previste in detto atto al fine di procedere alla vendita
dell'alloggio da parte dell'I.A.C.P. in favore del defunto
Peccarisi Paolo e,quindi, di esse istanti quali uniche eredi
ed aventi causa del sig.Peccarisi Paolo;

- 3) Condannare l'I.A.C.P. alla esecuzione specifica dello
obbligo di trasferimento del seguente immobile:

"L'appartamento è allibrato al N.C.E.U del Comune di Brindisi
alla partita n. 8531 in ditta :Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi prop. per il fabbricato e
Demanio dello Stato -Carcere Giudiziario prop. per l'area con
le seguenti indicazioni: F.53 -P.lla 388 - sub. 6 V. Q. Ennio
P. 2° Cat. A/4 - Classe 2 Vani 5 R.C. f. 1560 "

in favore delle istanti quali uniche eredi ed aventi causa del
defunto Peccarisi Paolo e, comunque, voglia emettere sentenza

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

REG. GENERALE N. 668 D /2011	DATA 04.08.2011	REG. RESP. SETTORE N. 82/ 2011
---------------------------------	--------------------	-----------------------------------

399
OGGETTO: Eredi di Ignazzi Teodoro originario assegnatario di un alloggio in locazione con patto di futura vendita ubicato nel Comune di Brindisi alla via Ennio, 18 scala A int. 2 - Ottemperanza a quanto previsto dal D. L. 8/5/1947 n. 139, integrato con i D.L. 22/12/1947 n.1600; 17/4/1948 n.1029 e Legge 2/7/1949, n. 408

- Stipula del relativo atto di compravendita.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stata curata dal Rag. Francesco Crusi
Brindisi, li 28.07. 2011.



L'ISTRUTTORE
Rag. Francesco Crusi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Crusi

L'anno Duemilaundici, il giorno Quattro del mese di Agosto. nel proprio Ufficio;

Il Dirigente :

Premesso:

Che con atto deliberativo del C.S. n. 11145 del 29/5/2003, i cui contenuti sono nel presente da intendersi trascritti e con il quale veniva, fra l'altro, statuito di "Autorizzare", come di fatto autorizza, il Legale rappresentante dell'IACP; o in Sua assenza il sostituto, ad intervenire nella stipula di tutti i contratti di alienazione che verranno perfezionati tra l'IACP e gli assegnatari di alloggi ERP o loro legittimi eredi.

Deco 399



- Vista la richiesta di trasferimento in proprietà, in atti, trasmessa a questo IACP dai legittimi eredi di Ignazzi Teodoro per l'alloggio ERP sito a Brindisi alla via Ennio, 18 scala A int. 2;
- Visto il contratto preliminare di affitto con patto di futura vendita con relativa documentazione;
- Visto l'art. 6 del citato contratto che stabilisce: << L' Istituto, in conformità alla disposizioni del D.L. 8/5/1947 n. 139, integrato con i D.L. 22/12/1947 n. 1600; 17.4.1948 n. 1029; e Legge 2 Luglio 1949, n. 408, si obbliga a sua volta, nel caso in cui per tutta la durata della locazione (25 anni)----- l'affittuario abbia pagato regolarmente il canone mensile come sopra stabilito e osservati tutti gli altri obblighi imposti dal presente contratto, a procedere alla scadenza del termine della locazione stessa e a favore dell'affittuario stesso, alla stipulazione dell'atto di vendita dell'alloggio di cui al presente contratto, senza ulteriori oneri a di lui carico, tranne le spese dello strumento di compravendita >>;

~~Riscontrata la regolarità dei versamenti dei canoni di locazione e oneri vari;~~

- Vista l' "autorizzazione" alla locazione rilasciata da questo IACP in data 17/10/1990 prot. n. 7193;
- Letto il dispositivo della Sentenza n. 758/87, in atti, emessa dal Tribunale Civile di Brindisi sulla fattispecie analoga;

- Ritenuto, per mere motivazioni connesse all' "autotutela" dover procedere alla vendita----- dell'alloggio in questione anche in presenza di procedure amministrative al momento non----- facilmente individuabili nella loro definizione, in considerazione che sia gli indirizzi giurisprudenziali che le leggi vigenti al momento inducono il miglior favore nei confronti dell'assegnatario che ha già versato, peraltro da lungotempo, le quote di canoni ai fini del riscatto e quindi tali da poter assorbire condizioni non sostanziali inserite nel contratto;

- L'alloggio in questione è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla partita n. 8531; al fg. 53; p.lla 388; sub. 2; Cat. A/4; cl. 2; vani 5; R.C. € 296,96=

- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

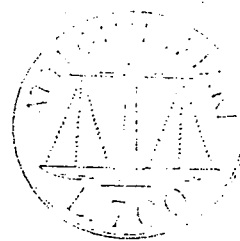
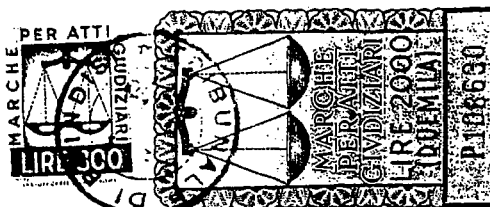
- 1) Di prendere atto così come prende atto delle motivazioni espresse nella premessa del presente atto che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di "Autorizzare"; come di fatto autorizza l'alienazione in **proprietà superficiaria**, dell'alloggio assegnato originariamente in locazione a Ignazzi Teodoro, a norma del D.L. 8/5/1947 n. 399; integrato con i decreti legislativi 22/12/1948, n. 1600; 17/4/1948, n. 1029, e legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei legittimi eredi;
- L'alloggio è censito nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla partita n. 8531; al fg. 53; p.lla 388; sub. 2; Cat. A/4; cl. 2; vani 5; R.C. € 296,96=

La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale e gli estremi della stessa sono inclusi nell'elenco affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dove vi rimarranno per quindici giorni consecutivi.



Il Dirigente e Direttore Generale
(Dott. Ing. Mario Quarta)

Mario Quarta



Conservatoria dei Registri Immobiliari

BRINDISI

Nota di Trascrizione

a favore di BRUNO Palma Antonia, nata a Galugnano il 12.4.1930
e residente in Brindisi alla Via Ennio n.19 C.F. BRN PMN
30D52 H826U e PECCARISI SILVANA nata a Galugnano il 4.6.1956 e
residente in Brindisi alla Via Ennio, 19 C.F.: PCC SVN 56H44
H826U quali uniche eredi ed aventi causa del defunto Peccarisi
Paolo nato a Galugnano il 11.6.1925 e deceduto in Galugnano il
16.12.1979

CONTRO

Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi, in persona del suo
Presidente legale rappresentato pro-tempore, corrente in
Brindisi alla Via Casimiro - Cod. Fisc. 00061820742

Si chiede la trascrizione della sentenza n. 758/87 emessa
dal Tribunale Civile di Brindisi - Prima Sezione - il
15.10.1987, depositata in Cancelleria il 25.11.1987 e
registrata a Brindisi il 3.2.1988 al N. 271 Mod.IV nel
procedimento iscritto al N. 2970/84 R.G. Cont. Civile promosso
da Bruno Palma Antonia e Peccarisi Silvana quali uniche eredi
ed aventi causa del defunto Peccarisi Paolo nei confronti
dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con atto di
citazione notificato a cura dell'Aiut. Ufficiale Giudiziario
presso il Tribunale di Brindisi il 22.10.1984 e trascritto

presso codesta Conservatoria il 23.11.1984 al N 16953 d'ordine
ed al N. 15083 particolare.

Con detta sentenza il Tribunale ha così statuito:

1) Dichiara che il contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato il 15.1.57 fra Peccarisi Paolo dante causa delle attrici e lo I.A.C.P. convenuto e relativo all'immobile sito in Brindisi alla Via Ennio contrassegnato con il n. 6/A composto da n 3 vani ed accessori, ha forza di contratto preliminare di compravendita fra le parti sottoposto a condizione dell'esatto adempimento da parte del dante causa delle attrici di tutti gli oneri in detto contratto provati ed accettati.

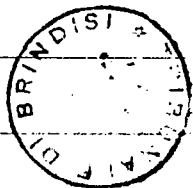
2) Dichiara che Peccarisi Paolo ha adempiuto a tali oneri e che lo I.A.C.P. non ha provveduto al trasferimento del bene de quo alla scadenza contrattuale espressamente prevista in detto preliminare.

3) Per l'effetto trasferisce (ex art. 2932 c.c.), l'immobile sito in Brindisi Via Ennio contraddistinto con il n. 6/A , composto da vani 3 ed accessori, costruito e di pertinenza dello IACP di Brindisi, nella piena proprietà e disponibilità della sig.ra Bruno Palma e Peccarisi Silvana in parti uguali con pedissequo ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi di eseguire le dovute trascrizioni in forza della presente sentenza e con esonero di ogni sua responsabilità a riguardo previo pagamento da parte degli

acquirenti, di tutte le spese di registrazione ed oneri accessori, così come dovuti per legge.

4) Condanna l'I.A.C.P. di Brindisi in persona del legale rappresentante, il Presidente pro-tempore al pagamento in favore dell'attore delle spese di causa, spese che si liquidano in complessive f. 1.200.000 di cui f. 300.000 per esborsi e diritti e f. 900.000 per onorari difensivi oltre IVA e CPA come per legge.

Brindisi, li 7 APR. 1988



IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
(Giuseppe Colella)

Giuseppe Colella

CONSERVATORE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Forma

11 APR. 1988

al N. *h818*

h268

particol-

esatte Lire

CINQUANTATRE MILA E TRECENTO
(53500)

IL DIRETTORE

(Giuseppe Colella)

[Signature]



Data: 14/09/2007 - Ora: 08.59.42

Visura storica per immobile

Visura n.: 510452 Pag: 1

Segue

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 14/09/2007

Dati della richiesta

Comune di BRINDISI (Codice: B180)

Provincia di BRINDISI

Catasto Fabbricati

Foglio: 53 Particella: 388 Sub.: 1

INTESTATI

1	CASSANO Angelo nato a BRINDISI il 27/03/1953	CSSNGL33C27B180U	(1) Proprietà per 1/4
2	CASSANO Fernando nato a ORIA il 21/04/1951	CSSFNN51D21G098B	(1) Proprietà per 1/4
3	CASSANO Rita nata a BRINDISI il 08/05/1958	CSSRT158E48B180H	(1) Proprietà per 1/4
4	CASSANO Teodoro nato a ORIA il 14/08/1948	CSSTDRA48M14G098C	(1) Proprietà per 1/4

Unità immobiliare dal 03/09/2004

N.		DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita		
1	Urbana	53	388	1	1		A/4	3	4 vani		Euro 278,89	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 03/09/2004 n. 83514 1/2004 in atti dal 03/09/2004 (protocollo n. BR0179054) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA	
Indirizzo		VIA ENNIO piano: T;											

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	
1	Urbana	53	388	1	1		A/4	3	4 vani		Euro 278,89 L. 540.000	VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFARIO
Indirizzo VIA ENNIO piano: T;												
Notifica	-	Partita 1011638						Mod.58	-			

Situazione dell'unità immobiliare dal 15/10/1987

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	
1	Urbana	53	388	1	Cens. 1	Zona	A/4	3	4 vani	catastale	L. 1.496	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 15/10/1987 n. 460/1988 in atti dal 15/04/1989
Indirizzo VIA ENNIO piano: T;												

3/14
fhr

Amu/vs

17/169

- 2 DIC. 1963

Uff.: Tecnico.

Ad IGNAZZI Teodoro ed Inquilini
del 12° Lotto Case Popolari
Scala A e B - Via Ennio 6
Brindisi

Oggetto: Richiesta riparazione impianti elettrici.=
.....

In esito alla richiesta del 26 Novembre scorso si assicura che è stato disposto per la sostituzione delle lampade inefficienti, sia nella scala sia negli androni d'ingresso.=

Sarà provveduto, inoltre, al ripristino delle tre ~~manifestare~~ del suddetto impianto risultate rotte all'atto di un sopralluogo eseguito da un nostro tecnico.=

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle norme contrattuali che regolano, tra l'altro, l'uso dei locali comuni; spesse volte, infatti, questo Istituto è costretto ad intervenire per la riparazione degli impianti elettrici a causa di negligenza nell'uso di detto impianto.=

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

RO/ca.

4

Quarant'anni

3715

3/13 Am

12 Lotto?

11 GIU. 1952

Off. Tecnico.

Signor IGNAZZI Teodoro ed altri
Via Ennio 6 - Sala A/2

Brindisi

Oggetto: Esito istanza.

In riferimento alla istanza del 19 Febbraio c.a.
si fa presente che queste Istituzioni non può procedere a
quanto richiesto ai paragrafi a-b-c del citato esposto,
trattandosi di lavori di miglioramento per i quali non è
previsto lo stanziamento relativo. =

Le altre opere di manutenzione richieste e preci-
samente tinteggiatura e verniciatura, sono inserite nel
turno prescritto e saranno eseguite alla relativa scaden-
za. =

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

RO/ca.

3/5
fky

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1)..... dell'appartamento sito in.....

Via..... n..... piano..... int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA

Ignazio Lollo

(1) Locatario o Assegnatario

3/12 km
8

8/R

Spett/le

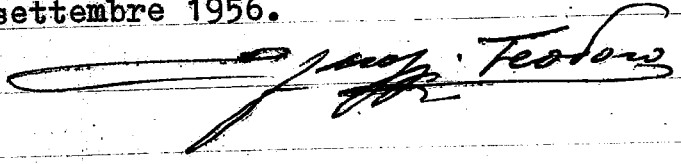
Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi

ELENCO DESCRITTIVO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA
PER ASSEGNAZIONE DI N.1 ALLOGGIO, CON PATTO DI FUTURA
VENDITA, COMPOSTO DI N.3 VANI UTILI ED ACCESSORI (VANI
CONTABILI N.5) IN BRINDISI ALLA VIA ENNIO - PRESENTATA
DA IGNAZZI TEODORO - Via Tagliamento, 12 - Brindisi

=====

- a)- DOMANDA ;
- b)- CERTIFICATO DI RESIDENZA;
- c)- SITUAZIONE DI FAMIGLIA; CON DICHIARAZIONE DELL'UF-
FICIO IMPOSTE DIRETTE;
- d)- CERTIFICATO PENALE GENERABE;
- e)- CERTIFICATO DI BUONA CONDOTTA;
- f)- ASSEGNO BANCARIO, NON TRASFERIBILE, DI L.179.895,=
del locale Banco di Napoli n.E. 003259;
- g)- ASSEGNO BANCARIO, NON TRASFERIBILE, DI L.1.000,=
del locale Banco di Napoli B. n° 018345.=

Brindisi, li 26 settembre 1956.

 Ignazi Teodoro



N.

Visto per il bollo - Esatte L.

Il Procuratore del Registro

3/11/44

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

Per le facoltà concessegli dall'art. 52, N. 15 della legge Comunale e Provinciale
3 marzo 1934 N. 383;

A seguito di analoga richiesta, ed assunte particolari informazioni:

CERTIFICA

che Liguaggi Teodoro di Brindisi
nato nel Comune di Brindisi
in data 29.8.99 qui residente dal 1934
è di buona condotta morale e civile

In fede di che rilascia il presente attestato, in carta libera, per uso alloggio

Brindisi, li 25.9. 1956

IL CAPO REPARTO



L'Assessore N. D'ACCO
(Cav. Teodoro Carella)
Scavelli



3/10
Am

CASELLARIO GIUDIZIALE

Richiesta di certificato in carta libera

Al nome (cognome e nome)

Iguzzi Cedeno

(di o tu)

e (di o tu)

nato il

29.8.1927

in

Brindisi

Circondario (o Stato) di

si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)

per (motivo della richiesta)

per uso ufficio

Rep) Brindisi, li

23.9.

1956

Al (Procuratore della Repubblica o Cancelliere)

presso il Tribunale di

(Qualifica)

(Firma)



L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFE

(Cav. Teodoro Carella)

Repulle

CASELLARIO GIUDIZIALE
CERTIFICATO
BRINDISI

TRIBUNALE DI

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunciò e la sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, indicando se tentato o mancato e se continuato; 5. gli articoli di legge applicati — ovvero: Nulla).

NULLA

25 SET. 1956



Indici

Fino



3/8
4/4

MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che

Sig.

Iguarzi Teodoro

nato il

29. 8. 1924

nel Comune di

Brindisi

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal

la nascita

ed abitante in Via

Capilimento 12

Si rilascia in carta libera per uso

alloggio

Brindisi, li

25. 9. 1936



IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella)

Teodoro

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

SI CERTIFICA

che i componenti della famiglia a tergo indicati non sono iscritti nei ruoli delle Imposte fabbricati, nè in quelli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a L. 150.000.- Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi, 25 settembre 1956

IL DIRETTORE DI 1^a CLASSE



Il Compilatore	
Mod. 103 N.	1538 lire 150

3/8
Am

8/R

Spett/le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

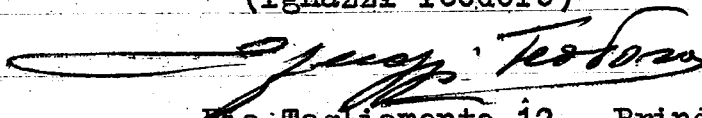
Il sottoscritto IGNAZZI TEODORO fu Donato e di Gnini Caterina, nato a Brindisi il 29 Agosto 1927, ivi residente alla Via Tagliamento n.12, impiegato presso la locale Sede Provinciale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie, rivolge la presente istanza, a codesto Spett/le Istituto, al fine di partecipare all'assegnazione di n.1 alloggio, con patto di futura vendita, composto di n.3 vani utili ed accessori (vani contabili n.5), sito in Brindisi alla Via Ennio.

Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni di legge e regolamenti anche locali, vigenti ed emanandi, in materia di concessione di alloggi con patto di futura vendita.

Allega alla presente, in doppia copia, elenco descrittivo dei documenti allegati nonchè n.2 vaglia cambiari rispettivamente di L.179.895,= e L.1.000,=.

Resta in attesa, ringrazia e porge distinti saluti.

(Ignazzi Teodoro)



Via Tagliamento, 12 - Brindisi

Brindisi, li 26 settembre 1956.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)00000-----

N^o 2033 di prot.
Ufficio Amm/vo

3/6
fky

Brindisi, 11 GEN. 1957

- AL SIG. ~~Marcello~~ ~~Ignazio~~ ~~Costa~~
VIA ~~.....~~ N^o ~~.....~~

RACCOMANDATA

BRINDISI

In relazione alla Sua istanza ^{24.9.1956} comunico che Le è stato assegnato, in locazione con patto di futura vendita, 1° appartamento n. piano ^{viale} di vani legali al 12° lotto in Brindisi alla Via Ennio.

L'assegnazione si intende fatta alle condizioni tutte di cui al manifesto 15.9.1956, a quelle del contratto di fitto secondo lo schema adottato con deliberazione Consiliare e del piano finanziario provvisorio 30 Marzo 1956 nonché dalle altre previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di edilizia popolare.

L'assegnazione stessa si intenderà nulla ad ogni effetto, in caso di revoca, per qualunque motivo, da parte del Ministero dei LL.PP. o degli Organi di Vigilanza.

In tal caso nulla Ella potrà pretendere per indennità o risarcimento di sorta né accampare pretese.

Ove Ella intenda accettare dovrà prendere possesso dell'alloggio alle ore ⁹ del giorno ^{10 GEN. 1957} corrente, data in cui si procederà alla consegna, avvertendo che non presentandosi né facendo conoscere tempestivamente le ragioni dell'assenza od impedimento, sarà ritenuta rinunciataria. La Consegna dell'appartamento, subordinata alla espressa accettazione di tutte le clausole riportate nella presente è condizionata al preventivo pagamento delle seguenti somme, per rate prima mensilità, da effettuare a mezzo assegno bancario, non trasferibile, intestate all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi:

MENSILITA' SCADENTE AL 10 DI OGNI MESE

- quota di ammortamento	£. 749.8.4.80	× £. 3.371.1
- manutenzione ordinaria	" 180.8.4.80	× £. 810.-
- manutenzione straordinaria	" 151.8.4.80	× " 680.-
- canone e assicurazione	" 240.8.4.80	× " 1080.-
	£. 1321.6.80	£. 5941.- (5941)
- acqua normale e contr. luce (450 + 50)		" 500.-
- I.C.E. 3% su £. 5941.-		" 178.-
		£. 6619.-
deposito spese contrattuali (una tantum)		£. 900.-
T o t a l e		£. 15619.-

La quota di ammortamento su indicata si intende in via provvisoria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle spese che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, nonché alla caratura dell'alloggio.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)